FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0106/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0052/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella - Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Carlo Purificato - Componente (Relatore)
Luca Voglino - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3992/1070pf25-26/GC/gb del 20 agosto 2026, depositato il 20 agosto 2026, nei confronti dei sigg.ri Alaimo Stefano, Cirino Alessandro, Reis Daquinto Matheus, Sorrentino Andrea, Sambou Moustapha, nonché nei confronti della società ACR Messina 1900 SSD ARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 20 agosto 2026, n. 3992/1070pf25-26/GC/gb, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1) il sig. ALAIMO STEFANO, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.C.R. Messina S.r.l. (ora ACR Messina SSD A.R.L.):
- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto agli artt.9, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. per avere - nonostante lo stesso fosse inibito per 10 (dieci) mesi con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 216 TFNSD/24-25 del 4 giugno 2025 - iscritto per la stagione sportiva 2025/26 la Società ACR Messina al campionato di Serie D e per aver stipulato i contratti di tesseramento, a favore dell'ACR Messina, per la stagione sportiva 2025/26, dei seguenti calciatori 1) Aprile Alessio; 2) Bombaci Stefano; 3) Bosia Lorenzo; 4) Cirino Alessandro; 5) De Caro Francesco; 6) Del Bello Iacopo; 7) Di Lazzaro Flavio; 8) Elia Giuseppe; 9) Fravola Matteo; 10) Garufi Agatino Sergio; 11) Maisano Bruno; 12) Orlando Giulio; 13) Paduano Gennaro; 14) Reis Daquinto Matheus; 15) Roseti Cristian; 16) Saverino Francesco Paolo; 17) Sorrentino Andrea; 18) Tesija Marco; 19) Tourè Isyakha; 20) Trasciani Daniele; 21) Veron Mattias Yavier; 22) Ivan Yekalej; 23) Zucco Emanuele, 24) Clemente Carlo, 25) Sambou Moustapha;
2) il sig. CIRINO ALESSANDRO, calciatore tesserato (data tesseramento AS400 23.08.2025 – contratto sottoscritto in data 23.08.2025) per l'A.C.R. Messina S.r.l. (ora ACR Messina 1900 SSD A.R.L):
- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.32, comma 1 secondo capoverso, C.G.S. per aver concluso il proprio tesseramento per la stagione sportiva 2025/26, con il sig. Stefano Alaimo, nonostante questi fosse inibito, e per aver, conseguentemente partecipato a n. 1 gara, in assenza di un valido titolo sportivo, come segue: 1) ACR Messina – ASD Citta di Gela del 21.09.2025;
3) il sig. REIS DAQUINTO MATHEUS calciatore tesserato (data tesseramento AS400 23.09.2025 – contratto sottoscritto in data 01.09.2025) per l'A.C.R. Messina S.r.l. (ora ACR Messina 1900 SSD A.R.L):
- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 1 secondo capoverso, C.G.S. per aver concluso il proprio tesseramento per la stagione sportiva 2025/26, con il sig. Stefano Alaimo, nonostante questi fosse inibito, e per aver, conseguentemente partecipato n. 2 gare, in assenza di un valido titolo sportivo, come segue: 1) ACR Messina – Athletic Club Palermo del 07.09.2025; 2) ASD San Cataldese Calcio – ACR Messina del 14.09.2025;
4) il sig. SORRENTINO ANDREA, calciatore tesserato (data tesseramento AS400 03.09.2025 –contratto sottoscritto in data 31.08.2025) per l'A.C.R. Messina S.r.l. (ora ACR Messina 1900 SSD A.R.L.):
- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 1 secondo capoverso, C.G.S. per aver concluso il proprio tesseramento per la stagione sportiva 2025/26, con il sig. Stefano Alaimo, nonostante questi fosse inibito, e per aver, conseguentemente partecipato a n. 32 gare, in assenza di un valido titolo sportivo, come segue:

1. ACR Messina – Athletic Club Palermo del 07.09.2025;
2. ASD San Cataldese Calcio – ACR Messina del 14.09.2025;
3. ACR Messina – ASD Citta di Gela del 21.09.2025;
4. SSD ARL Città di Acireale 1946 – ACR Messina del 24.09.2025;
5. ACR Messina – ASD Paternò Calcio del 28.09.2025;
6. Enna Calcio SCSD – ACR Messina del 05.10.2025;
7. ACR Messina – AS Reggina1914 SSD ARL del 12.10.2025;
8. NSD Sambiase 2023 – ACR Messina del 19.10.2025;
9. ACR Messina – Castrumfavara del 26.10.2025;
10. SSD Nissa FC S.r.l. – ACR Messina del 02.11.2025;
11. ACR Messina – US Vibonese Calcio S.r.l. del 09.11.2025;
12. SSD Gelbison ARL – ACR Messina del 16.11.2025;
13. ACR Messina – Savoia 1990 FC del 23.11.2025;
14. ASD Ragusa Calcio - ACR Messina del 30.11.2025;
15. ACR Messina – SSDSRL Vigor Lamezia Calcio 1919 del 07.12.2025;
16. ACR Messina – SSDSRL Nuova Igea Virtus del 14.12.2025;
17. Milazzo – ACR Messina del 21.12.2025;
18. Athletic Club Palermo – ACR Messina del 04.01.2026;
19. ACR Messina – San Cataldese del 11.01.2026;
20. Citta di Gela – ACR Messina del 18.01.2026;
21. ACR Messina – Acireale del 25.01.2026;
22. Paternò – ACR Messina del 01.02.2026;
23. ACR Messina – Enna Calcio del 05.02.2026;
24. Reggina – ACR Messina del 15.02.2026;
25. ACR Messina – Sambiase del 22.02.2026;
26. ACR Messina – Nissa del 25.03.2026;
27. Vibonese – ACR Messina del 22.03.2026;
28. Savoia – ACR Messina del 02.04.2026;
29. ACR Messina – Ragusa del 12.04.2026;
30. Vigor Lamezia - ACR Messina del 19.04.2026;
31. Nuova Igea Virtus - ACR Messina del 26.04.2026;
32. ACR Messina – Milazzo del 03.05.2026.

5) il sig. SAMBOU MOUSTAPHA, calciatore tesserato (data tesseramento AS400 05.11.2025 – contratto sottoscritto in data 10.10.2025) per l'A.C.R. Messina S.r.l. (ora ACR Messina 1900 SSD A.R.L.:
- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 1 secondo capoverso, C.G.S. per aver concluso il proprio tesseramento per la stagione sportiva 2025/26, con il sig. Stefano Alaimo, nonostante questi fosse inibito, e per aver, conseguentemente partecipato a n. 1 gara, in assenza di un valido titolo sportivo, come segue: 1) Nuova Igea Virtus - ACR Messina 1900 arl del 26.04.2026;

6) la società ACR MESSINA 1900 SSD A.R.L., GIÀ A.C.R. MESSINA S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Stefano Alaimo e dai sigg.ri 1) Aprile Alessio; 2) Bombaci Stefano; 3) Bosia Lorenzo; 4) Cirino Alessandro; 5) De Caro Francesco; 6) Del Bello Iacopo; 7) Di Lazzaro Flavio; 8) Elia Giuseppe; 9) Fravola Matteo; 10) Garufi Agatino Sergio; 11) Maisano Bruno; 12) Orlando Giulio; 13) Paduano Gennaro; 14) Reis Daquinto Matheus; 15) Roseti Cristian; 16) Saverino Francesco Paolo; 17) Sorrentino Andrea; 18) Tesija Marco; 19) Tourè Isyakha; 20) Trasciani Daniele; 21) Veron Mattias Yavier; 22) Ivan Yekalej; 23) Zucco Emanuele, 24) Clemente Carlo, 25) Sambou Moustapha, così come descritti nei singoli capi di incolpazione;

La fase istruttoria

In data 17.04.26, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1070pf25-26, avente ad oggetto: *"Presunte irregolarità in ordine al tesseramento di alcuni calciatori per la società* ACR Messina 1900 SSD A.R.L".

Il procedimento traeva origine da un esposto pervenuto alla Procura Federale, in data 16 aprile 2026, a firma dell'Avv. Salvatore Pirrello in nome e per conto dell'ASD Sancataldese Calcio e della SSD Arl Città di Acireale, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore della ACR Messina, sig. Aprile Alessio, in occasione della gara ACR Messina – Athletic Palermo del 7.9.2025, nonché irregolarità nel tesseramento di altri calciatori della medesima compagine societaria, essendo stati formalizzati, dall'agosto 2025 al 15.9.25, data di nomina del Commissario giudiziale Avv. Di Rienzo, dal Presidente Sig. Stefano Alaimo, all'epoca inibito, giusta decisione n. 216 TFNSD/24-25 del 4 giugno 2025.

In data 20 aprile 2026, perveniva altresì al suddetto Ufficio un'ulteriore segnalazione a firma del Prof. Avv. Ferruccio Maria

Sbarbaro in nome e per conto della AS REGGINA 1914 SSD A R.L, nella quale si segnalava che la sottoscrizione dei tesseramenti dei calciatori della ACR MESSINA, nonché l' iscrizione al campionato di competenza sarebbe stata effettuata da soggetti inibiti (Alaimo, Cissè e Chateaux) con provvedimenti di questo Tribunale, quale, per quanto di interesse, la già citata decisione n. 216 TFNSD/24-25 del 4 giugno 2025, non impugnata, con la quale il sig. Alaimo veniva inibito per mesi 10.
In data 29.4. 26, seguiva inoltre integrazione alla segnalazione del 16.4.26, a firma dell'Avv. Nostro, nell'interesse dell'ASD Sancataldese Calcio e della SSD Città di Acireale, con la quale veniva trasmesso il foglio di censimento della ACR Messina, al fine di sottolineare l'assenza di deleghe operative, nonché 7 moduli di tesseramento di calciatori della rosa e reiterata la richiesta di sospensione cautelare del campionato e dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della ACR Messina.
La Procura Federale procedeva pertanto ad acquisire la documentazione di rito e, in particolare, la modulistica relativa alla variazione del tesseramento dei seguenti calciatori: 1) Aprile Alessio; 2) Bombaci Stefano; 3) Bosia Lorenzo; 4) Cirino Alessandro; 5) De Caro Francesco; 6) Del Bello Iacopo; 7) Di Lazzaro Flavio; 8) Elia Giuseppe; 9) Fravola Matteo; 10) Garufi Agatino Sergio; 11) Maisano Bruno; 12) Orlando Giulio; 13) Paduano Gennaro; 14) Reis Daquinto Matheus; 15) Roseti Cristian; 16) Saverino Francesco Paolo; 17) Sorrentino Andrea; 18) Tesija Marco; 19) Tourè Isyakha; 20) Trasciani Daniele; 21) Veron Mattias Yavier; 22) Ivan Yekalej; 23) Zucco Emanuele, 24) Clemente Carlo, 25) Sambou Moustapha, risultate tutte a firma del sig. Alaimo.
Venivano altresì acquisite le distinte delle gare alle quali aveva partecipato la ACR Messina a far data 7.9.25 al 3.5.26, nonché la documentazione relativa alla revoca dell'affiliazione della suddetta società e la successiva attribuzione del titolo sportivo alla neo costituita ACR MESSINA 1900 SSD A.R.L., di cui al CU n. 111/A del 15.12.25.
La Procura Federale procedeva quindi all'audizione del Sig. Alaimo, il quale, dopo aver dichiarato di aver ricoperto il ruolo di Presidente fino a giugno 2025, confermava di aver proceduto personalmente alle pratiche di iscrizione al campionato tra il 4 e il 19 luglio 2025, ma non ricordava se avesse personalmente sottoscritto i contratti di tesseramento dei calciatori sopra indicati; all'esito dell'esibizione da parte dell'Ufficio dei suddetti contratti, riconosceva come propria la firma ivi apposta in calce. Precisava inoltre di aver autorizzato il Segretario sig. Alessandro Failla, dimissionario a far data da giugno 2025, ad utilizzare la sua firma e di non aver mai proceduto a revocare detta autorizzazione. Riferiva infine di riconoscere la propria firma in calce alle schede di censimento fino al 14.11.25, nelle quali veniva indicato come Presidente della società, ma di non averle materialmente apposte. Relativamente alla inibizione irrogatagli con la citata decisione 216/TFN del 4.6.25, precisava di non averla impugnata, non nutrendo aspettative su una sua eventuale riduzione.
Veniva quindi disposta l'audizione dell'Avv. Maria di Rienzo, in qualità di Curatore, già Commissario Giudiziale della società ACR Messina SRL a far data dal giugno 2025, la quale precisava che la ACR Messina, in data 10.6.25, chiedeva un termine per presentare una proposta di concordato in continuità aziendale, poi revocato essendo stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società in data 15.9.25. In tale lasso di tempo, la legale rappresentanza era restata in capo alla società in bonis, residuando in capo al Commissario solo un dovere di vigilanza.
Per tali motivi non aveva provveduto personalmente al tesseramento dei calciatori, ma aveva successivamente acquisito dal Dipartimento Interregionale, in data 23.9.25, dettagliate informazioni sui contratti, provvedendo poi a scaricarli dal portale.
Precisava inoltre che, da giugno a settembre 2025, non aveva fornito alcuna indicazione sulle modalità di svolgimento delle attività prettamente sportive, mentre dal 15.9.25, data di sua nomina a Curatore, aveva rappresentato la società anche in ambito federale.
All'esito della visione della documentazione mostrata dall'Ufficio inquirente, precisava di aver assunto il potere di firma solo a novembre 2025, sottolineando però che, pur se ancora indicato sul portale, a far data dal 15.9.25, il sig. Alaimo non era più il Presidente della società e "*non ha avuto poteri gestionali autonomi, ma solo su mia indicazione*".
Chiariva inoltre di aver richiesto al Tribunale autorizzazione per ricevere un finanziamento soci per il pagamento dei debiti sportivi necessari per l'iscrizione al campionato, mentre per la procedura di iscrizione non era stata avanzata alcuna richiesta, attesa la sua natura di atto di ordinaria amministrazione.
Precisava infine di non aver avuto contezza dell'inibizione patita dal Sig. Alaimo, in quanto mai comunicata.
All'esito dell'espletata attività istruttoria, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 01.7.26, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione indagini agli odierni deferiti, nonché ai calciatori Aprile Alessio; Bombaci Stefano; Bosia Lorenzo; De Caro Francesco; Del Bello Iacopo; Di lazzaro Flavio; Elia Giuseppe; Fravola Matteo; Garufi Agatino Sergio; Maisano Bruno; Orlando Giulio; Paduano Gennaro; Roseti Cristian; Saverino Francesco Paolo; Tesija Marco; Tourè Isyakha; Trasciani Daniele; Veron Mattias Yavier; Ivan Yekalej; Zucco Emanuele e Clemente Carlo, i quali definivano le proprie posizioni ai sensi dell'art. 126 CGS, ad esclusione del sig. Flavio Di lazzaro la cui posizione veniva stralciata con apertura di autonomo procedimento.
Non essendo intervenute nei termini di rito richieste e/o memorie difensive da parte dei soggetti avvisati, in data 20.08.26, la Procura Federale procedeva alla notifica dell'atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 24 settembre 2026, nei termini di rito, in data 15-18.9.26, l'APD Melilli, a mezzo del difensore Avv. Grassani, spiegava atto di intervento ad adiuvandum, illustrando le ragioni della ritenuta sussistenza di un interesse rilevante ex art. 81 CGS e chiedendo al Tribunale, previa ammissione al giudizio, di dichiarare la responsabilità della

ACR Messina 1900 per le violazioni ascritte nell'atto di deferimento, con applicazione della sanzione della penalizzazione non inferiore a 34 punti da scontarsi nella presente stagione sportiva, oltre all'ammenda ritenuta di giustizia.
Analogo atto di intervento era spiegato, in data 18.9.26, dalla SSD Città di Acireale 1946 ARL, a mezzo del proprio difensore Avv. Alessandro Nostro, la quale chiedeva di essere ammessa a partecipare al presente procedimento, quale controinteressata, attesa la sussistenza di un interesse rilevante ex art. 81 CGS. Nell'atto di costituzione, corredata da n. 29 allegati, oltre ad articolare richieste istruttorie di acquisizione documentale, chiedeva, nel merito, previa ammissione al giudizio, di dichiarare la responsabilità degli odierni deferiti, con conseguente irrogazione nei confronti della ACR Messina della penalizzazione non inferiore a 25 punti (con applicazione dei criteri di dosimetria delle sanzioni come indicati dalla giurisprudenza della Corte Federale per tale fattispecie) e del sig. Alaimo dell'inibizione non inferiore a mesi 20 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Sempre in data 18.9.26, spiegava analogo atto di intervento la ASD Sancataldese Calcio 1945, a mezzo del difensore Avv. Pirrello, con il quale, previa ammissione al giudizio quale portatrice di un interesse rilevante ex art. 81 CGS, chiedeva dichiararsi la responsabilità degli odierni deferiti con conseguente irrogazione, nei confronti della ACR Messina, della penalizzazione di 34 punti e del sig. Alaimo dell'inibizione non inferiore a mesi 20.
In data 21.9.26, la ACR Messina 1900 depositava memoria difensiva a firma degli Avv.ti Vizzino e Tortorella, con la quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di deferimento per violazione dei termini di cui all'art. 125 co. 2 CGS, nonché degli atti di intervento spiegati dalle società SSD Acireale e Sancataldese e l'infondatezza di quello spiegato dalla APD Melilli. Sempre in via preliminare, contestava la legittimazione passiva della propria assistita, essendo i fatti di cui alla contestazione risalenti ad epoca precedente la sua costituzione e relativa affiliazione alla FIGC.
Sotto tale profilo, evidenziava che la società deferita, avendo acquisito il titolo sportivo dalla ACR Messina in conformità alla procedura ex art. 52 Noif, aveva agito in discontinuità con la precedente gestione, a lei del tutto estranea, con conseguente impossibilità di ascriverle responsabilità per condotte commesse in epoca precedente alla sua costituzione e da soggetto mai tesserato per la ACR Messina 1900. Precisava altresì che la precedente società era stata regolarmente iscritta al campionato ed i contratti dei calciatori ratificati dai competenti organismi sportivi, con conseguente sanatoria di eventuali irregolarità. Sottolineava inoltre che l'art. 52 Noif, nell'elencare le modalità di subentro nel titolo sportivo ed i relativi adempimenti, non farebbe alcun richiamo alle penalizzazioni in classifica.
Nel merito, contestava la sussistenza della violazione di cui al deferimento, in assenza di qualsivoglia accertamento sulla posizione irregolare dei calciatori e sulla validità dei relativi tesseramenti, sui quali si sarebbe dovuto previamente pronunciare il competente Ufficio Tesseramenti della FIGC.
Sotto tale profilo, sottolineava, non solo che gli organismi federali avevano regolarmente rilasciato i visti di esecutività sulle variazioni di tesseramento dei calciatori, ma, soprattutto, che non sarebbe rinvenibile alcuna "invalidità" delle singole posizioni, in quanto la sottoscrizione del tesseramento non sarebbe attività preclusa al soggetto inibito, il quale può continuare a svolgere mansioni amministrative ed essere titolare del rapporto di lavoro sportivo; a conferma di tale assunto convergerebbe il riscontro fornito dalla LND al Commissario liquidatore Avv. Di Rienzo, che aveva avanzato richiesta di trasmissione dell'elenco dei tesserati; né, tantomeno, sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato per la sottoscrizione dei contratti dei calciatori, rientrante nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.
Veniva infine evidenziata la buona fede della società deferita ed il legittimo affidamento sull'attività posta in essere dalla curatela anteriormente al passaggio del titolo sportivo, con conseguente inapplicabilità del criterio di imputazione di cui all'art. 6 CGS, nonché l'inidoneità di un'eventuale penalizzazione a ripristinare la "parità competitiva", militando ormai la società deferita in altro e diverso campionato.
In estremo subordine, i difensori della deferita chiedevano l'applicazione di una sanzione coerente con le criticità sottolineate in memoria.
In data 21.9.26, l'Avv. Nostro per la SSD Città di Acireale faceva pervenire "brevi note di replica e contraddittorio", con le quali contestava la dedotta inammissibilità dell'intervento della propria assistita, sostenendo la legittimazione all'intervento in virtù di un "*interesse concreto, attuale e qualificato a veder accertato il nesso causale tra le irregolarità commesse — oggi cristallizzate anche nei venti patteggiamenti ex art. 126 C.G.S. di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 120/AA del 3 settembre 2026 — e la gravissima penalizzazione subita sotto forma di retrocessione sul campo*".

L'udienza del 24.9.26

All'udienza del 24.9.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l'Avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv.ti Flavia Tortorella e Luis Vizzino, in difesa della società ACR Messina 1900 SSD ARL, l'Avv. Federico Menichini in sostituzione dell'Avv. Mattia Grassani nell'interesse della società APD Melilli e l'Avv. Alessandro Nostro nell'interesse della società SSD Città di Acireale.
Nessuno era presente per i sigg. Alaimo Stefano, Cirino Alessandro, Reis Daquinto Matheus, Sorrentino Andrea e Sambou Moustapha.
Preliminarmente, il Presidente dava lettura della seguente Ordinanza: "*il Presidente dell'odierno collegio rappresenta di aver presieduto il collegio di cui era altresì componente l'avvocato Maurizio Lascioli della decisione n. 251/TFNSD/2025-2026*

riguardante un ricorso proposto dalla società AS Reggina 1914 SSDARL nei confronti dell'ACR Messina 1900 SSD ARL, avente ad oggetto fatti quantomeno sovrapponibili a quelli dell'odierno procedimento n. 52 del 2026. Conseguentemente il Presidente e l'avvocato Lascioli dichiarano di astenersi. Il Presidente rinvia il procedimento a nuovo ruolo".

Il dibattimento

Disposta la convocazione delle parti per la nuova udienza del 30.10.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l'Avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv.ti Flavia Tortorella e Luis Vizzino, in difesa della società ACR Messina 1900 SSD ARL, l'Avv. Mattia Grassani nell'interesse della società APD Melilli, unitamente al Direttore Sportivo, Sig. Alfredo Finocchiaro, l'Avv. Alessandro Nostro nell'interesse della società SSD Città di Acireale e l'Avv. Salvatore Pirrello per la ASD Sancataldese Calcio.
Le parti erano preliminarmente invitate ad interloquire in ordine alle domande di intervento ex art. 81 CGS, avanzate da parte delle società SSD Città di Acireale, ASD Sancataldese Calcio 1945, per le quali era stata eccepita l'inammissibilità dai difensori della deferita, nonché della APD Melilli.
L'Avv. Nostro, nel riportarsi all'atto di intervento, insisteva per l'ammissione al procedimento della società rappresentata, in quanto portatrice di un interesse concreto ed attuale, avendo partecipato al medesimo campionato della deferita al momento della violazione contestata, risultandone soggetto leso; l'interesse sarebbe attuale in quanto l'applicazione di una sanzione evidenzierebbe non solo illecito, ma anche il nesso causale con la retrocessione patita. La prova dell'illecito commesso sarebbe altresì propedeutica all'azione risarcitoria da promuovere nei confronti dei relativi responsabili.
L'avv. Pirrello, nel riportarsi all'atto di intervento ed alle argomentazioni dell'Avv. Nostro, precisava che la società patrocinata era risultata la maggiore danneggiata dalla violazione ascritta alla deferita, essendole stata preclusa la partecipazione ai play out, ai quali avrebbe potuto accedere in caso di penalizzazione della ACR Messina; l'interesse all'intervento sarebbe inoltre costituito anche dalla rilevanza dell'accertamento dell'illecito ai fini delle promovende richieste risarcitorie.
L'Avv. Grassani nel riportarsi all'atto di intervento, insisteva per l'ammissione al procedimento della società rappresentata in quanto portatrice di un interesse tutelato dall'Ordinamento Federale, militando, nella stagione in corso, nel medesimo campionato della società deferita, ove andrebbero applicate le eventuali penalizzazioni.
La Procura Federale nulla osservava sugli atti di intervento.
Gli Avv.ti Vizzino e Tortorella ribadivano quanto già dedotto nell'atto di costituzione in ordine all'assenza di un interesse diretto in capo alle SSD Città di Acireale, ASD Sancataldese Calcio 1945, tutelato ai sensi dell'art. 81 CGS. Le società richiedenti avrebbero confuso l'interesse attuale con l'interesse storico, laddove, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, l'interesse individuale al trattamento punitivo deve essere attuale, dovendo sussistere al momento della decisione, mentre, nel caso di specie, gli esiti del presente procedimento non potrebbero sortire alcun effetto nella sfera giuridica personale delle due richiedenti, delle quali pertanto chiedevano l'estromissione.
Riunitosi in camera di consiglio, il Tribunale, con Ordinanza a verbale, di cui si dava lettura alle parti presenti, dichiarava inammissibili gli interventi delle società ASD Sancataldese Calcio 1945 e SSD Città di Acireale, ammettendo al giudizio la società APD Melilli, riservando le motivazioni alla decisione sul merito.
II Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, nel sottolineare che la pronuncia delle SS.UU. 6/CFA/2026-2027 nei confronti dell'odierna deferita per fatti sovrapponibili al presente giudizio aveva trovato conferma nella decisione n. 78 del Collegio di Garanzia del Coni del 19 ottobre 2026, si riportava all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. ALAIMO Stefano: anni 2 di inibizione;
- per il sig. CIRINO Alessandro: 1 giornata di squalifica;
- per il sig. MATHEUS Reis Daquinto: 2 giornate di squalifica;
- per il sig. SORRENTINO Andrea: 23 giornate di squalifica con applicazione del criterio di temperamento indicato dalle SS.UU. della Corte Federale con decisione n. 67/2022-2023;
- per il sig. MOUSTAPHA Sambou: 1 giornata di squalifica;
- per la società ACR Messina 1900 SSD ARL: 34 punti di penalizzazione e 3.400 di ammenda

Prendeva quindi la parola l'Avv. Grassani, per la terza interessata, il quale, nel riportarsi all'atto di intervento, sottolineava i contenuti del CU 111/A del 15.12.25, di assegnazione del titolo sportivo, ove, unitamente ai diritti, erano state trasferite anche le conseguenza passive dei procedimenti disciplinari; evidenziava la moltitudine di calciatori in posizione irregolare, invocando, a fini sanzionatori, le penalizzazioni previste dall'art.11 co. 2, di un punto per gara, in conformità ai principi di diritto di cui alla decisione n. 67/CFA/22-23. Sottolineava la necessità di una sanzione afflittiva, atteso il rilevante numero di partecipazioni indebite, seppur riferite alla stagione precedente.
Precisava altresì che a nulla rileverebbe il mancato utilizzo in gara dei calciatori in posizione irregolare, essendo sufficiente, per integrare la violazione, il loro inserimento in distinta, come ribadito dalla granitica giurisprudenza della Corte Federale.
Concludeva infine, attesa la diffusione del fenomeno, per l'accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura Federale, non potendo trovare applicazione, per il principio di afflittività, la mitigazione della sanzione come formulata dalle SS.UU..

Prendeva la parola l'Avv. Tortorella, la quale, nel riportarsi alla memoria versata in atti, sottolineava che l'ammissione al giudizio della APD Melilli, dimostrerebbe l'anomalia del presente procedimento, inidoneo a garantire il ripristino della parità competitiva, che giustifica l'irrogazione di punti di penalizzazione. Precisava altresì che il precedente richiamato dalla Procura riguarderebbe tesseramenti dichiarati irregolari dal giudice sportivo, dichiarazione assente nel caso di specie, con conseguente mancanza del presupposto logico-giuridico della nullità del tesseramento, non giudicabile in sede disciplinare, essendo necessaria una pronuncia della sezione tesseramenti in ordine alla posizione irregolare dei calciatori.
Contestava inoltre la "trasmissione a titolo universale" richiamata dal Collegio di Garanzia nella decisione 78 citata dalla Procura, che, avendo escluso la sussistenza di responsabilità disciplinare ex art. 6 co.1 e 2, avrebbe introdotto una sorta di responsabilità oggettiva "occulta" in capo alla nuova società, nonostante abbia acquisito il titolo, corrispondendo il prezzo del ramo d'azienda comprensivo della rosa dei calciatori, attraverso la procedura di ci all'art. 52 NOIF, che non prevede una successione a titolo universale delle eventuali sanzioni disciplinari e, certamente non di quelle riferibili a responsabilità ancora da accertare. Evidenziava come la nuova compagine non avrebbe avuto, sul punto, possibilità di difendersi, soprattutto nel contesto della procedura di cui all'art. 52, nella quale intervengono gli uffici federali, ingenerando un legittimo affidamento in capo alla nuova società che non aveva neanche la possibilità di verificare la bontà dei tesseramenti. La pluralità degli episodi non modificherebbe la situazione e la penalizzazione non può essere la risposta sanzionatoria essendo una società diversa .
Contestava infine la richiesta sanzionatoria della penalizzazione, il cui conteggio non sarebbe stato né chiarito, né motivato. Nel ribadire l'assenza di una dichiarazione di invalidità del tesseramento, si riportava alle conclusioni rassegnate in memoria.
Prendeva la parola l'Avv. Vizzino, il quale riportandosi alla memoria in atti, sottolineava che i tesseramenti erano stati regolarmente validati dagli organi preposti, con conseguente difformità rispetto alla vicenda oggetto del precedente citato dalla Procura Federale. Precisava infine l'inconferenza, ai fini del decidere, del richiamo ai patteggiamenti ex art. art 126 con cui i calciatori avevano definito la propria posizione.
Replicava l'Avv. Ricciardi, sottolineando l'oggettività della sottoscrizione di tesseramenti da parte di soggetto inibito, nonché la partecipazione dei calciatori alle gare del campionato 2025-2026. Precisava altresì che alcuna sanatoria può essere invocata per il mancato controllo o la mancata verifica della legittimità del tesseramento. Sotto il profilo sanzionatorio chiariva che la richiesta dei 34 punti era riconducibile alle 34 gare nelle quali erano stati utilizzati i calciatori in posizione irregolare.
Prendeva la parola l'Avv. Grassani per ribadire il fatto storico della continuità tra le due società confermato dall'art. 52 NOIF, a norma del quale si subentra nelle posizioni giuridiche attive e passive. In ordine alla mancata pronuncia sulla validità del tesseramento, ne contestava la rilevanza, richiamando il precetto di cui all'art. 32 CGS, che prevede che i contratti sottoscritti da soggetti inibiti sono inefficaci, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte Federale.
Interveniva in replica l'Avv. Vizzino, specificando che la nuova società aveva acquisito all'asta il titolo e quindi non era tenuta a conoscere ciò che era accaduto precedentemente, che peraltro non avrebbe potuto verificare, ma si era correttamente limitata a prendere atto delle informazioni fornite dalla Lega anche in ordine allo stato dei tesseramenti, tutti regolarmente approvati e mai annullati.
Interveniva infine l'Avv. Tortorella, la quale precisava che la sottoscrizione del tesseramento da parte del soggetto inibito non comporta alcuna penalizzazione, sanzione applicabile solo in caso di utilizzo di calciatori in posizione irregolare, non rinvenibile nel caso di specie, mancando qualsivoglia pronuncia in ordine alla regolarità dei tesseramenti. Analogamente contestava gli argomenti spesi per dimostrare la traslazione totale delle posizioni soggettive in caso di acquisizione ex art. 52 NOIF. Insisteva quindi sulla carenza di legittimazione passiva della società deferita e sull'assenza della preventiva verifica della posizione irregolare dei calciatori, elemento costitutivo della fattispecie violativa da cui può discendere la richiesta di penalizzazione.

La decisione

Il Tribunale, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, ritiene accertata la responsabilità dei deferiti per gli addebiti loro ascritti.
Va preliminarmente dichiarata, come da Ordinanza a verbale di cui si è data lettura in udienza, l'inammissibilità degli interventi spiegati dalle società ASD Sancataldese Calcio 1945 e SSD Città di Acireale per carenza di un interesse rilevante ex art. 81 CGS.
La norma in argomento riconosce il diritto del terzo di intervenire nel procedimento disciplinare "*qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata*" e "*con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica*".
L'Ordinamento federale, con la richiamata disposizione, peraltro innovata rispetto al codice previgente che limitava l'intervento ai soli casi di illecito sportivo, introduce una deroga alla ordinaria struttura rigorosamente bilaterale del procedimento disciplinare, nel quale si contrappongono il promotore dell'azione punitiva, la Procura Federale, e l'incolpato destinatario del deferimento, restando esclusi soggetti terzi portatori di interessi solo indirettamente riconducibili agli esiti del giudizio. Tale principio di portata generale trova il suo limite in presenza di specifiche previsioni normative, quale l'art. 81 CGS, insuscettibile di applicazione analogica estensiva proprio per il suo carattere derogatorio. (ex pluris Coll. Gar. Sport 10/19 117/CFA/2025 2026).
In conformità al dettato normativo, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello, l'Ordinamento sportivo riconosce il diritto ad intervenire nel procedimento disciplinare alle società iscritte al medesimo campionato di quella deferita, solo laddove l'illecito contestato possa culminare nell'irrogazione di punti di penalizzazione destinati

ad incidere sulla classifica delle rispettive squadre. (ex pluris n. 108/CFA/2022-2023; 196/TFNSD/2025-2026).
Alla luce dei principi sopra richiamati, ritiene il Collegio non sia rinvenibile, né tantomeno dimostrato l'interesse delle società ASD Sancataldese Calcio 1945 e SSD Città di Acireale, così come declinato dal codice di rito.
Occorre infatti sottolineare che la ASD Sancataldese Calcio 1945 e la SSD Città di Acireale militavano nel medesimo campionato della deferita nella stagione 2025-2026, i cui esiti sportivi sono evidentemente cristallizzati ed immutabili.
Sotto tale profilo appare del tutto inconferente ai fini che ci occupano che la violazione oggetto del deferimento sia stata consumata nel corso della stagione precedente, atteso che l'eventuale penalizzazione in classifica sortirà i suoi effetti esclusivamente nel campionato attualmente in corso.
Di tale inevitabile conseguenza appaiono peraltro ben consapevoli le società richiedenti, le quali ancorano l'invocata legittimazione al danno patito nel corso della stagione nella quale si è consumata la violazione che, laddove accertata entro la fine del campionato, avrebbe determinato una diversa collocazione nella classifica finale che le ha viste entrambe retrocedere.
Nel caso di specie, quindi, come correttamente precisato dal difensore della Aci Reale " *in difetto di restitutio in integrum in forma specifica, non potendo alcuna decisione restituire materialmente la categoria nazionale né rimuovere l'esito dello spareggio play-out",* le società richiedenti non beneficerebbero in alcun modo dell'irrogazione di punti di penalizzazione, requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità della loro partecipazione al presente giudizio, non militando, nella stagione in corso, nel medesimo campionato della deferita.
Né tantomeno può rilevare, al fine di individuare l'interesse tutelato dalla norma, la paventata richiesta risarcitoria da avanzare al Giudice statale, fuoriuscendo siffatta iniziativa dal perimetro di competenza dell'Ordinamento federale e, come tale, non integrante una "posizione soggettiva" per esso rilevante.
Analogamente, alcun rilievo può assumere il ruolo rivestito nella presentazione degli esposti che hanno dato avvio al presente procedimento, attesa l'assenza concreta ed attuale di un interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 81 CGS.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ritiene inammissibili gli interventi spiegati dalle società ASD Sancataldese Calcio 1945 e SSD Città di Acireale.
Diversamente ed in virtù dei medesimi principi sopra richiamati, il Collegio ritiene ammissibile l'intervento della società APD Melilli, in ragione della sussistenza di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 81 CGS, sia per la partecipazione al medesimo campionato in cui milita la deferita, sia, soprattutto, per la fattispecie violativa contestata, che, laddove accertata, comporterebbe l'irrogazione di punti di penalizzazione in grado di incidere sulla classifica finale del girone.
Sempre in via preliminare, occorre altresì rigettare l'eccezione proposta dalla difesa della deferita ACR Messina 1900, seppur non reiterata in sede di discussione, in ordine alla tardività dell'atto di deferimento, essendo la doglianza del tutto destituita di fondamento.
L'art. 125 co. 2 CGS, di cui si invoca la violazione, dispone che " *l'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato*".
Appare pertanto evidente che, nel caso di specie, avendo la CCI numerosi destinatari, alcuni dei quali avvisati tramite il servizio postale, il dies a quo da cui far decorrere detti termini coincide con l'ultima notifica (anche eventualmente perfezionata con "compiuta giacenza") ricevuta dai destinatari della comunicazione. A mero titolo esemplificativo, la raccomandata inviata al Sig. Alaimo era disponibile per il ritiro dall'11.7.26; da tale data, trascorso il termine di 10 gg per la compiuta giacenza e dei 15 gg assegnati per le facoltà difensive, va computato il termine di cui all'art. 125 co. 2 CGS, con conseguente scadenza, a tutto voler concedere, al 4.9.26.
Pertanto l'atto di deferimento promosso dalla Procura, notificato in data 20 agosto 2026, risulta del tutto tempestivo.
Tanto premesso in via preliminare, prima di affrontare il merito della vicenda, occorre offrire una ricostruzione dei fatti che hanno portato al deferimento oggetto del presente procedimento.
In data 9.6.25, la ACR Messina Srl chiedeva di essere ammessa ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, riservandosi di presentare la proposta di concordato in continuità aziendale entro il termine assegnato dal Giudice Delegato. Successivamente, in data 15.9.25, revocato il termine concesso a tal fine, la società veniva posta in liquidazione giudiziale con provvedimento del Tribunale di Messina, con il quale veniva altresì nominato Curatore l'Avv. Maria Di Rienzo - già Commissario Giudiziale nella procedura di accesso al concordato- e autorizzato l'esercizio provvisorio del ramo d'azienda.
Successivamente, in data 25.10.25, veniva costituita la A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l., odierna deferita, la quale, in data 9.12.25, all'esito della procedura di vendita all'asta, acquistava dalla curatela l'intero complesso aziendale della ACR Messina (ad esclusione del titolo sportivo trasferibile solo con riconoscimento federale ex art. 52 NOIF).
A seguito del trasferimento e della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa federale, il Presidente Federale, con CU 111/A del 15.12.25, revocava l'affiliazione alla ACR Messina srl in liquidazione e, ritenuto applicabile l'art. 52 co. 3 NOIF, attribuiva, previa sua affiliazione, "*alla società ACR Messina 1900 SSD arl il titolo sportivo ed il parco tesserati della ACR Messina srl, così come risultante agli atti, mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dall'anzianità di affiliazione della società in liquidazione giudiziale".*
Così ricostruito l'antefatto che ha condotto al trasferimento del titolo sportivo, va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccepita assenza di legittimazione passiva in capo all'odierna deferita.

Rileva la difesa della società come non sia ascrivibile alla propria assistita alcuna responsabilità per l'asserita posizione irregolare di calciatori tesserati per una società diversa, con contratti sottoscritti in epoca precedente alla sua costituzione e da soggetto mai tesserato per la ACR Messina 1900, la quale, peraltro, aveva acquisito il titolo sportivo solo all'esito di tutte le necessarie procedure, regolarmente ratificate dagli organi federali. Secondo tale assunto, la procedura ex art. 52 NOIF costituirebbe una "sorta di licenza riconosciuta a fronte di requisiti specificati da norme dell'ordinamento sportivo", ma non contemplerebbe il trasferimento di eventuali penalizzazioni in classifica.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
L'Ordinamento federale definisce il titolo sportivo come il riconoscimento delle condizioni tecniche che consentono la partecipazione di una società a un determinato campionato; la sua natura giuridica ed i limiti alla sua circolazione lo qualificano come una posizione soggettiva d'interesse legittimo di diritto sportivo, strettamente legata allo status di società affiliata e, come tale, non rientrante nel patrimonio disponibile della società, ma derivante da un provvedimento concessorio e discrezionale della Federazione, che attesta il merito sportivo conseguito sul campo.
A norma dell'art. 52 NOIF, in nessun caso, il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione, essendo uno status rivestito in virtù dell'affiliazione alla FIGC e, laddove una società incorra nella perdita del titolo sportivo, non viene privata di una componente aziendale, ma di un proprio profilo soggettivo, di natura relativa, intrinseco alla qualità di associata che le consente di partecipare alle attività federali "*Il titolo sportivo è, dunque, una qualità, il complesso delle condizioni di natura tecnico-sportiva, uno status che la società sportiva titolare dello stesso riveste nei confronti dell'organizzazione calcistica della FIGC e, più in generale, dell'ordinamento sportivo. In altri termini, il titolo sportivo «inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e le capacità sportive, ma soprattutto la sua partecipazione all'organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell'affiliato con la FIGC*" (TAR Lazio n. 9668/2004).
Il dettato normativo prevede altresì che, in caso di revoca dell'affiliazione, il titolo torni nella disponibilità del Presidente Federale, il quale, al fine di garantire la continuità aziendale delle società e valutati i preminenti valori sociali e sportivi per l'intero territorio di appartenenza, ha facoltà di attribuirlo, in presenza di tassativi requisiti, ad una nuova società, trasmettendogli, per l'effetto, la medesima posizione soggettiva della precedente società, tra cui, inter alia, l'anzianità di affiliazione.
Come chiarito nella decisione n. 6/CFA/ 2026-2027, confermata, sul punto, dalla decisione n. 78 del 19.10.26 del Collegio di garanzia dello Sport, dalla quale il Tribunale non ritiene di discostarsi, l'attribuzione del titolo sportivo ai sensi dell'art. 52 NOIF "*trascina con sé la posizione competitiva della squadra nella sua integralità, nei risultati ad essa favorevoli, come in quelli sfavorevoli, in ossequio alle preminenti esigenze di continuità e di regolarità del campionato. Poiché il titolo sportivo è il fondamento del diritto di partecipazione ad un campionato riconosciuto dal Presidente Federale sulla base di specifiche condizioni regolamentari (cfr. art. 52 N.O.I.F.), l'attribuzione ad altra società determina il subingresso di altro soggetto al precedente affiliato, realizzando, dal punto di vista della sfera di interessi sportiva, una sorta di successione universale della società subentrante*".
Così inquadrata la disciplina del trasferimento del titolo sportivo ed i suoi effetti anche sotto il profilo disciplinare, nella fattispecie in esame, il CU n. 111/A del 15/12/2025, con il quale il Presidente Federale ha trasferito il titolo sportivo e l'intero parco tesserati all'odierna deferita, ha determinato il suo subentro nella medesima posizione soggettiva della ACR Messina, sia in ordine ai risultati sportivi e all'anzianità di affiliazione che all'esposizione debitoria ed alle penalizzazioni.
Per quanto di interesse, pur condividendo le argomentazioni della Corte secondo le quali " *la penalizzazione segue il titolo sportivo non perché le parti lo abbiano convenuto nell'atto di trasferimento dell'azienda, bensì perché così dispone l'ordinamento sportivo: è l'attribuzione del titolo da parte della Federazione, disposta con il Comunicato ufficiale n. 111/A del 15 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 52 delle N.O.I.F., e non la pattuizione negoziale, a determinare il subentro della reclamante nella posizione di classifica e nelle penalità che ad essa accedono*", occorre però precisare che la vicenda che ci occupa non sia perfettamente sovrapponibile alla res iudicata dalla Corte.
Come si evince dal deferimento, i fatti contestati hanno ad oggetto l'intero campionato 2025-2026, ivi comprese le gare disputate a far data dal 15.12.25 (data del CU citato), certamente riconducibili alla nuova compagine societaria.
Sotto tale profilo, pur non dirimente ai fini del riconoscimento della responsabilità, la contestata ascrivibilità all'odierna deferita di condotte sussumibili ad una diversa e precedente gestione e per fatti antecedenti alla sua stessa costituzione, nonché l'invocata sussistenza di un legittimo affidamento (attesa l'attribuzione del titolo ex art. 52 NOIF), appaiono fuor d'opera.
Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince come il provvedimento del Giudice Delegato sulle modalità di vendita, già desse atto della penalizzazione in corso e di "*possibili penalità aggiuntive*" e, successivamente, nell'atto di trasferimento del 9.12.25, inter alia, è dato leggere: "*la società cessionaria dichiara di essere edotta….che attualmente l'ACR Messina ha una penalizzazione da scontare nel campionato in corso di meno 14 punti e che vi è il rischio di ulteriori penalizzazioni e/o sanzioni che potrebbero essere inflitte in relazione a fatti, comportamenti o violazioni regolamentari antecedenti la cessione*….".
Seppur, come precisato dalla Corte, l'atto notarile si limita, sul punto, a dare conto di una conseguenza che discende, a monte ed indipendentemente dalla volontà delle parti, dalla disciplina federale, del pari rende edotta parte acquirente della pendenza di una gravosa sanzione (e "del rischio di ulteriori penalizzazioni"), la cui natura avrebbe imposto puntuali e capillari verifiche, in particolare in materia di tesseramento, ove la buona fede non esime la società dal verificarne, con la normale diligenza, la regolarità, non potendo eccepire, a sua discolpa, la sussistenza di un legittimo affidamento nella corretta conclusione della relativa procedura (ex pluris 19/CFA/2026.2027; CdG Coni Sez. I, n. 40/2019).

Fermo restando che le società hanno il dovere generale di verificare con attenzione la regolare posizione dei propri tesserati, il conseguente giudizio di rimproverabilità deriva altresì dal dettato dell'art. 4, comma 3, CGS, che stabilisce una presunzione assoluta di conoscenza o conoscibilità delle norme federali e dei Comunicati ufficiali, che, essendo posta a tutela della certezza dei rapporti giuridici in ambito federale, non ammette la prova contraria, gravando quindi sulla società e sui suoi dirigenti l'onere di verificare l'effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento e la regolarità della posizione dei calciatori impiegati. (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027).

Come è noto, il dovere di conoscenza delle norme federali che disciplinano l'attività sportiva va valutato con particolare rigore, tanto da far assumere rilevanza anche alla colpa lieve nell'inesatta o incompleta assunzione di informazioni sulle regole che presidiano l'esercizio delle funzioni professionali in ambito sportivo, anche dilettantistico. Ed è sufficiente una normale diligenza per accertare la sussistenza dei requisiti che l'ordinamento federale richiede per la partecipazione degli atleti alle singole gare, anche per rispetto della par condicio con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Questa diligenza discende, a sua volta, dai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, CGS, la cui osservanza è imposta a tutte le società sportive e a tutti i tesserati. (ex pluris dec. n. 31/CFA/2024-2025).

Appare quindi evidente che, al pari dell'imputabilità dei fatti contestati in virtù della continuità della posizione competitiva incorporata nel titolo sportivo, all'odierna deferita appare ascrivibile la responsabilità propria per aver consentito la partecipazione a 18 gare di campionato a calciatori che non ne avevano titolo, essendo i relativi tesseramenti viziati in quanto sottoscritti da soggetto inibito, nonché la responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere, a far data dal 15.12.25, dai calciatori indicati al capo 6) della rubrica.

Così chiarito il fondamento della legittimazione passiva della società deferita, e della responsabilità alla stessa ascritta, nel merito, ritiene il Collegio che la piattaforma istruttoria abbia fornito piena prova delle violazioni come contestate nell'atto di deferimento.

Risulta per tabulas che la ACR Messina, ancor prima della messa in liquidazione, si era regolarmente iscritta al campionato di competenza - Serie D Girone I – provvedendo altresì al perfezionamento delle pratiche di tesseramento dei calciatori.

Come precisato dal Curatore Avv. Di Rienzo (già commissario giudiziale), tali adempimenti, per i quali non era richiesta alcuna autorizzazione del Tribunale, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione, erano restati in capo al Presidente della società in bonis, che ne manteneva la legale rappresentanza, residuando in capo al Commissario solo un dovere di controllo.

In disparte qualsivoglia valutazione su tale controllo e sulla tardività della formalizzazione della modifica dei poteri di firma, (avvenuta solo a novembre 2025), non di interesse ai fini che ci occupano, l'attività istruttoria condotta dalla Procura Federale ha fornito piena conferma delle circostanze lamentate nei numerosi esposti presentati da alcune società militanti nel medesimo campionato della ACR Messina, in ordine all'irregolarità dei tesseramenti dei suoi calciatori, tutti sottoscritti dal Presidente Stefano Alaimo, benché fosse attinto da provvedimento di inibizione, giusta decisione di questo Tribunale n. 216 TFNSD/24-25 del 4 giugno 2025.

Dall'esame della modulistica federale, emerge incontrovertibilmente che le pratiche di tesseramento dei 25 calciatori della ACR Messina, destinatari della CCI, siano state tutte sottoscritte, da luglio a novembre 2025, dal sig. Alaimo, nella sua qualità di Presidente, così come gli atti relativi all'iscrizione al campionato di competenza.

Altrettanto pacifica, risultando per tabulas, la circostanza che il predetto fosse stato inibito per la durata di 10 mesi, a far data dal 29.5.25, data di pubblicazione del dispositivo della decisione sopra citata.

Occorre peraltro evidenziare che la sottoscrizione delle pratiche per l'iscrizione al campionato e di tesseramento della rosa è stata pacificamente ammessa in sede di audizione dal Sig. Alaimo, così come la sua consapevolezza in ordine alla patita inibizione, peraltro non impugnata, "*poiché non vi era alcuna possibilità di ottenere una riduzione della penalizzazione o della mia squ* alifica".

Accertati i fatti nella loro materialità, non è revocabile in dubbio che gli stessi integrino le violazioni contestate nell'atto di deferimento.

A norma dell'art. 9 co 2 CGS " *La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h)".*

Relativamente all'esecuzione delle sanzioni l'art. 19 co 3. CGS dispone che " *I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione*".

L'art. 32, comma 1, C.G.S. in materia di "Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari", prescrive che "*è fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto*".

Così chiarito il perimetro normativo, occorre preliminarmente precisare come la sottoscrizione della modulistica federale per l'iscrizione al campionato e per il tesseramento dei giocatori, non possa certamente ricondursi ad una "mera attività amministrativa", come sostenuto dai difensori della società deferita, essendo, di contro, un'attività sostanziale ed imprescindibile

in ambito federale, garantendo alla compagine societaria la partecipazione al campionato di competenza, fine precipuo delle società sportive.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza federale, ritenendo attività preclusa al soggetto inibito qualsivoglia atto della procedura di tesseramento "*che si inserisca nel procedimento finalizzato alla produzione di effetti giuridici nell'Ordinamento sportivo*" (ex pluris 110/CFA-2025-2026; 9/TFNST/2025-2026).
Alla luce del dettato normativo, pertanto, i tesseramenti sottoscritti da soggetto inibito sono tamquam non essent, e il conseguente utilizzo dei calciatori il cui tesseramento è affetto da inefficacia ex tunc deve ritenersi illegittimo.
Né tantomeno l'avvenuta ratifica da parte dell'Ufficio tesseramenti o la mancata rilevazione di anomalie da parte degli organismi federali consente di sanare la posizione irregolare del calciatore, né a fondare un legittimo affidamento in capo alla società (CFA, Sez. I, n. 117/2025- 2026).
Come chiarito da costante giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte Federale, l'ufficio tesseramenti non opera quale "*organo di riscontro formale, ma esercita un controllo che presuppone la veridicità e la regolarità degli atti ad esso sottoposti …e la validità del tesseramento dipende dalla regolarità degli atti che ne costituiscono il presupposto; e gli atti compiuti dal soggetto inibito sono, per espressa previsione normativa, "privi di effetto" (art. 32, comma 1, CGS), oltre a porsi in contrasto con il divieto, gravante sul soggetto inibito, di svolgere qualsiasi attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione e di rappresentare la società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo (artt. 9, comma 2, e 19, comma 2, CGS) Di qui la nullità radicale e insanabile, con effetto ex tunc, dell'intera procedura di tesseramento, …. nullità che la successiva validazione dell'Ufficio non vale a sanare, pena lo svuotamento di fatto della funzione punitiva e preventiva propria della sanzione inibitiva*". (ex pluris dec. N.3/CFA/2026-2027).
Accertata pertanto, per tabulas, la nullità dei tesseramenti sottoscritti dal Presidente inibito, appare priva di pregio l'eccezione difensiva che subordina l'accertamento della posizione irregolare dei calciatori al previo provvedimento di revoca del tesseramento, ritenuto requisito essenziale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 co. 2 CGS.
La doglianza difensiva, ribadita in udienza, ha ad oggetto la mancata previa pronuncia sul punto da parte del Tribunale Federale, Sezione Tesseramenti, competente, ex art. 88 co. 1 CGS, in ordine "*alle controversie riguardante i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori*".
L'eccezione non coglie non segno: secondo pacifici arresti della giurisprudenza federale, ribadita, da ultimo, con la recente decisione delle SS.UU. n. 47/CFA/2026-2027, gli organi di giustizia sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 co. 6 CGS, "*conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante ai fini della pronuncia sull'oggetto della domanda*", mentre la competenza della sezione specializzata si radica nei casi in cui il tesseramento è l'oggetto del giudizio, non il suo presupposto.
La norma in parola detta quindi un principio generale di concentrazione della cognizione, in forza del quale il giudice investito della controversia può e deve risolvere le questioni incidentali funzionali alla decisione, salvo che l'ordinamento attribuisca alla relativa questione carattere effettivamente pregiudiziale e ne renda necessaria la preventiva definizione da parte di altro organo.
Ne consegue che quando, come nel caso di specie, oggetto del procedimento disciplinare sia l'accertamento della responsabilità per gli illeciti contestati dalla Procura federale, il Tribunale Federale ha piena cognizione disciplinare in ordine al mancato tesseramento.
Come chiarito dalla Corte nella pronuncia citata, peraltro conforme ai precedenti in subiecta materia, " *quando l'illecito consista nell'impiego in gara di un calciatore privo dei titoli necessari, l'esistenza e la regolarità del tesseramento rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, che il giudice adito è chiamato ad accertare incidenter tantum, al pari di ogni altro presupposto della responsabilità, in forza della regola generale dell'art. 111, comma 6, CGS".*
Tanto premesso nel merito, relativamente alla sanzione applicabile, l'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. prevede la sanzione della perdita della gara nei confronti della società che "*fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte*", ma, nel caso di specie, tale sanzione non può essere irrogata essendo ormai concluso il campionato che ha visto la partecipazione dei calciatori in posizione irregolare, residuando quindi solo il giudizio sulle sanzioni applicabili alla società, sia sotto il profilo economico, che della partecipazione al campionato.
Occorre preliminarmente osservare che l'art. 8, comma 2, C.G.S. testualmente stabilisce che le sanzioni di cui al co. 1 dello stesso articolo e quella della perdita della gara di cui all'art. 10 co. 6 lett.a) sono cumulabili; in conformità al dettato normativo, la giurisprudenza endo ed esofederale individua nella penalizzazione di uno o più punti in classifica - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara – "*la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.)".(*SS.UU. n. 67/CFA/2022-2023).
La citata decisione delle SS.UU. ritenendo applicabile, quoad poenam, l'art.11 co. 2 in qualsiasi caso di utilizzo di un calciatore non legittimato, ha infatti affermato il principio che" *la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro".*
Tale rigore sanzionatorio è ascrivibile all'estremo disvalore riconosciuto dall'ordinamento federale alla partecipazione a gare ufficiali di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa – che, oltre ad integrare la grave compromissione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, nonché della specifica

norma dell'art. 32, comma 2, C.G.S., rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità determinando l'alterazione del regolare svolgimento dei tornei e l'utilizzo di calciatori privi delle indispensabili tutele mediche ed assicurative.
Acclarati i fatti nella loro materialità, chiarita la loro riconducibilità alla società deferita ed individuate le sanzioni ivi applicabili, deve altresì dichiararsi la responsabilità delle persone fisiche per tutti i fatti contestati nell'atto di deferimento.
Di estrema gravità appare la condotta ascritta al sig. Alaimo, il quale, pur consapevole della patita inibizione, ha proceduto ad iscrivere, personalmente, la società al campionato, provvedendo altresì al tesseramento di tutti i calciatori della rosa indicati nell'atto di deferimento.
Analogamente deve riconoscersi la responsabilità dei calciatori odierni deferiti - che non hanno definito le proprie posizioni ex art. 126 CGS- gravando sugli stessi un onere di diligenza nel verificare, presso la società deputata alle relative procedure, l'effettivo buon esito e, a fortiori, l'esistenza delle pratiche di tesseramento, nonché la sussistenza dei requisiti che l'ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della par condicio e dell'integrità della competizione. (ex pluris Sez. I, n. 58/CFA/2022-2023).
Così individuate ed inquadrate le responsabilità degli odierni deferiti, sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 44 co. 5 CGS, tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. A tale canone si affianca il principio del gradualismo sanzionatorio ex art. 12 CGS, che, postulando una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione, demanda agli organi di giustizia la determinazione della specie e della misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi.
In particolare, per l'irroganda penalizzazione di punti in classifica, come chiarito sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi del relativo titolo, la giurisprudenza endofederale ha statuito criteri correttivi rispetto al previsto punto di penalizzazione per ogni gara, al fine di evitare conseguenze abnormi e lesive del principio di proporzionalità che, a tutela di esigenze di civiltà giuridica, deve presidiare anche l'esercizio del potere discrezionale nell'applicazione delle sanzioni disciplinari.
Atteso il carattere equitativo del processo sportivo, le Sezioni unite della Corte Federale hanno ritenuto congruo che, " *quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni*:
(i) *in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso – secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30;*
(ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso;
(iii) *in ordine all'ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%.* (ex pluris SS.UU n. 67/CFA/2022-2023).
Alla luce dei principi sopra richiamati e del condivisibile criterio di temperamento individuato dalle SS.UU, il Tribunale, valutate tutte le circostanze del caso concreto, pur non ritenendole idonee ad escludere la responsabilità dei deferiti per i fatti loro ascritti, ritiene conforme ad un principio di giustizia sostanziale operare una diminuzione prossima al 50%, trattandosi di violazioni commesse in un campionato ormai concluso.
Occorre peraltro rilevare che la peculiarità dei fatti di cui al presente procedimento induce il Tribunale ad utilizzare il criterio di temperamento delle sanzioni indicato dalle SS.UU, peraltro già ampiamente adottato dalla Procura Federale negli accordi ex art. 126 CGS, nonostante la serialità delle violazioni, che hanno, di fatto, alterato l'intero svolgimento del campionato 2025-2026.
Diversamente opinando, si giungerebbe ad un risultato stridente con i principi di giustizia sostanziale anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l'irroganda sanzione non potrà svolgere la sua tipica funzione ripristinatoria, ma meramente afflittiva, andando ad incidere su un campionato dilettantistico, peraltro diverso e di categoria inferiore a quello nel quale sono state commesse le violazioni.
La sanzione di 20 punti di penalizzazione, che discende dall'applicazione del criterio di temperamento delle sanzioni sopra illustrato, appare congrua proprio in considerazione, da un lato, della peculiarità dei fatti per cui si procede, dall'altro, dell'essere i calciatori illegittimamente tesserati impiegati in gare successive all'ingresso della Società oggi deferita.
Proprio per tale successivo impiego, ritiene il Tribunale applicabile anche la sanzione dell'ammenda. In disparte il convincente assunto della Corte Federale nella citata decisione n. 6/2026-2027, seppur non condiviso dal Collegio di Garanzia, si ritiene possa procedersi ad analogo temperamento, con irrogazione della sanzione di cui al dispositivo, ritenuta congrua anche alla luce della disputa di n. 18 gare sotto l'egida della società deferita.
Con riguardo alle persone fisiche, infine, l'estrema gravità della condotta serbata dal sig. Alaimo, soggetto peraltro già attinto da plurimi provvedimenti di inibizione, giustifica l'irrogazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale.
Analogamente si condividono le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale nei confronti dei calciatori, ad eccezione del sig. Sorrentino, per il quale è stato applicato il medesimo criterio di temperamento sopra illustrato.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Alaimo Stefano, anni 2 (due) di inibizione, a partire dal primo tesseramento utile;

- al sig. Cirino Alessandro, giornate 1 (una) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;
- al sig. Reis Daquinto Matheus, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;
- al sig. Sorrentino Andrea, giornate 20 (venti) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;
- al sig. Sambou Moustapha, giornate 1 (una) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;
- alla società ACR Messina 1900 SSD ARL, punti 20 (venti) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva, ed euro 1.800,00 (milleottocento/00) di ammenda.

I RELATORI
Antonella Arpini
Carlo Purificato
Luca Voglino

IL PRESIDENTE
Valentina Ramella

Depositato in data 6 novembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai